



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 gennaio 2023
(OR. en)

5320/23

LIMITE

CORLX 50
CFSP/PESC 70
EPF AM 9
CSDP/PSDC 35
CSC 21
EUMC 18
COPS 27

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/339
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per
la pace per sostenere le forze armate ucraine

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza
nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339¹ che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine (“*Ukrainian Armed Forces*” - UAF).
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472², che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 100 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637³, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 150 000 000 EUR.

¹ Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022 p. 1).

² Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

³ Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).

- (4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/810¹, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 160 000 000 EUR.
- (5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1284², che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 170 000 000 EUR.
- (6) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1972³, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 180 000 000 EUR.

¹ Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio del 23 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 42).

² Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 91).

³ Decisione (PESC) 2022/1972 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 97).

- (7) Vista l'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno incrementare l'importo di riferimento finanziario di ulteriori 200 000 000 EUR per coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle UAF.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, nonché la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza finanziate dall'EPF e di attrezzature identiche, come richiesto dall'Ucraina.";
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 380 000 000 EUR.";

3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 380 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.";

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L'importo di 220 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal ...[GU: inserire la data di adozione della presente decisione]".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
